

L. n. 136/10.

<u>Contenuto</u>	<u>Articolo</u>
Delega al Governo per l'emanazione di un Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione.	<u>Art. 1</u>
Delega al Governo per l'emanazione di nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.	<u>Art. 2</u>
Disposizioni in tema di tracciabilità dei flussi finanziari in caso di rapporti tra PP.AA. ed imprese appaltatrici, concessionarie di finanziamenti pubblici e simili. Esse devono utilizzare 1 o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche in via non esclusiva. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi ed alle forniture pubbliche devono essere registrati sui conti correnti dedicati ed effettuati mediante bonifico bancario o postale. Anche i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato. Viene comminata la nullità assoluta ai contratti di appalto che siano privi della clausola con la quale l'operatore assume gli obblighi di tracciabilità. Inoltre, è previsto l'inserimento negli stessi contratti della clausola risolutiva espressa, da attivarsi ogni qualvolta sia stato posto in essere un comportamento completamente elusivo delle esigenze di trasparenza finanziaria.	<u>Art. 3</u>
Disposizioni per il controllo degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali nei cantieri ove vi è pubblico appalto. L'articolo prevede che sulla bolla di consegna dei materiali venga annotato il numero di targa ed il nominativo del proprietario degli automezzi impiegati per il trasporto.	<u>Art. 4</u>
Articolo contenente disposizioni sulla identificazione degli addetti nei cantieri ove vi è pubblico appalto. In particolare, in esso si prescrive che la tessera di riconoscimento di cui sono muniti i lavoratori edili riporti la data di assunzione del lavoratore ed, in caso di subappalto, la relativa autorizzazione.	<u>Art. 5</u>
Normativa strettamente collegata a quella di cui all'art. 3, in tema di tracciabilità. In particolare,	<u>Art. 6</u>

vengono fissate delle sanzioni amministrative (pecuniarie: dal 5% al 20% del valore della transazione stessa; dal 2% al 10% del valore della transazione stessa; dal 2% al 5% del valore di ciascun accredito; da 500 a 3.000 Euro) in caso di violazione delle disposizioni di cui al predetto articolo.	
L'articolo prevede disposizioni finalizzate ad attuare accertamenti fiscali nei confronti di soggetti sottoposti a misure di prevenzione.	<u>Art. 7</u>
Unificata la disciplina delle operazioni sotto copertura e relativa scriminante. Ora si fa riferimento al solo art. 9 L. n. 146/06, il quale ricomprende oggi anche le operazioni sotto copertura nell'ambito di indagini compiute in materia di stupefacenti e di sequestro di persona a scopo di estorsione nonché altre materie specifiche. Introdotte anche delle novità sul <i>modus operandi</i> degli operatori sotto copertura, sulla possibilità per essi di utilizzare la loro identità di copertura anche nell'ambito delle indagini e del processo penale.	<u>Art. 8</u>
Modificato l'art. 353 c.p. in tema di turbata libertà degli incanti pubblici. Inasprita la pena: ora la reclusione va da 6 mesi a 5 anni.	<u>Art. 9</u>
Introduzione del nuovo delitto di turbata libertà di scelta del contraente (art. 353-bis c.p.).	<u>Art. 10</u>
Modifica dell'art. 51, comma 3-bis, c.p.p. e devoluzione alla competenza della DDA di una serie di reati in base alla valutazione di gravità del fatto (es. art. 260 D.Lgs.vo n. 152/06: traffico illecito di rifiuti). Estensione dell'esame a distanza - c.d. telesame - nei processi penali dei collaboratori di giustizia. Adesso potranno beneficiarne anche quelli ammessi al solo piano provvisorio di protezione ed indipendentemente dalla tipologia di reato per cui si procede (nuovo art. 147-bis disp. att.ne c.p.p.).	<u>Art. 11</u>
Viene autorizzata la stipula da parte del Ministero dell'Interno, della Giustizia e del Procuratore Nazionale Antimafia di uno o più protocolli d'intesa per rendere più efficace l'aggressione ai patrimoni della criminalità organizzata e la creazione presso le DDA di interforze provinciali costituite da rappresentanti di forze di Polizia e della DIA.	<u>Art. 12</u>
Viene prevista l'istituzione in ambito regionale della Stazione Unica Appaltante (SUA). Ciò per la gestione centralizzata degli appalti pubblici di	<u>Art. 13</u>

lavori e forniture di servizi. Il tutto per garantire trasparenza, regolarità, economicità e prevenzione delle infiltrazioni - soprattutto mediante corruzione - di natura mafiosa.	
Modificati gli artt. 10 e 16-<i>ter</i> della L. n. 82/91. Il primo si occupa della Commissione centrale per la definizione ed applicazione delle speciali misure di protezione. Chiarisce che la tutela avverso i provvedimenti di detta Commissione è disciplinata dal codice del processo amministrativo. In particolare, viene prevista, in pendenza del termine per l'impugnazione avanti al T.A.R. di un provvedimento della Commissione ovvero in attesa della c.d. sospensiva cautelare, la sospensione del provvedimento stesso. Trattasi di modifica <i>in pejus</i> rispetto al passato, giacché la precedente formulazione della suddetta norma prevedeva la sospensione indiscriminatamente, durante tutto il giudizio di impugnazione avanti al T.A.R. Il secondo articolo modificato si occupa dei compensi a favore dei testimoni di giustizia. In particolare, adesso agli stessi è data la possibilità di ottenere un'elargizione a copertura del mancato guadagno conseguente alla cessazione della loro attività lavorativa e dei loro familiari, con possibilità per il Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'Interno di surrogarsi ai testimoni di giustizia nell'azione di recupero delle somme elargite contro i responsabili del danno. In caso di successo, le somme recuperate saranno versate obbligatoriamente al bilancio dello Stato.	<u>Art. 14</u>
Modificato l'art. 1 del D.L. n. 345/91, contenente disposizioni urgenti per il coordinamento delle attività informative ed investigative nella lotta contro la criminalità organizzata. In particolare, viene modificata la normativa inerente l'istituzione, la composizione, il funzionamento e le competenze del Consiglio generale per la lotta alla criminalità organizzata. Al suo interno adesso anche il Direttore della DIA.	<u>Art. 15</u>
Clausola di invarianza finanziaria.	<u>Art. 16</u>